



CITTA' DI ASTI
SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA
SERVIZIO OPERATIVO LAVORI PUBBLICI

**ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE
VERTICALE ED ACCESSORI PER IL PERIODO 2024/2027**

FOGLIO CONDIZIONI

Art. 1- Oggetto e durata del contratto

Il contratto relativo al presente documento è un **ACCORDO QUADRO** con un unico operatore economico.

Con il termine di accordo quadro (art. 54 del D.lgs. 50/2016) s'intende l'accordo con il quale sono stabilite, in via preventiva, le clausole relative agli affidamenti da effettuare durante un dato periodo di tempo.

Il contratto di accordo quadro verrà stipulato tramite sottoscrizione digitale del documento di stipula generato dalla piattaforma MePa.

Tale Accordo Quadro impegna l'Amministrazione Comunale ad affidare all'operatore economico individuato tutte le forniture di segnaletica stradale verticale ed accessori necessari per il periodo di 48 mesi e comunque fino all'importo massimo stimato per l'Accordo medesimo.

Pertanto l'affidatario non ha diritto ad avanzare pretese di alcun genere qualora:

- Il contratto di accordo quadro termini prima del 31.12.2027 a seguito del raggiungimento dell'importo massimo contrattuale;
- L'importo massimo contrattuale non venga raggiunto alla data del 31.12.2027.

Durante il periodo contrattuale l'accordo quadro si concretizzerà attraverso successivi affidamenti specifici, sottoforma di lettera commerciale, trasmessa a mezzo PEC, sottoscritta digitalmente, con allegata la determinazione dirigenziale che approva la spesa.

L'oggetto dell'accordo quadro è la fornitura di segnaletica stradale verticale ed accessori.

Il presente contratto avrà **durata dal 01 gennaio 2024 al 31 dicembre 2027**.

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Comune di Asti.

Art. 2 - Descrizione del contratto e modalità di svolgimento

Il contratto relativo alla presente fornitura è un accordo quadro con un unico operatore economico. Trattasi di fornitura di segnaletica stradale verticale ed accessori, come meglio descritti nell'elenco prezzi facente parte del presente accordo quadro, necessaria fino al 31.12.2027 e comunque fino all'importo massimo stimato per l'Accordo medesimo.

I prezzi massimi dei prodotti oggetto di fornitura sono quelli riportati nell'elenco prezzi di cui al presente Accordo Quadro ricavati dal prezzario regionale 2022.

Il ribasso offerto deve essere unico e sarà applicato indistintamente a qualsiasi tipo di fornitura.

I prezzi dei materiali che saranno generati in seguito all'applicazione del ribasso offerto si intenderanno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto fatti salvi gli adeguamenti previsti dai futuri prezzari regionali durante il periodo di vigenza dell'accordo quadro.

Resta inteso che non esiste alcun vincolo di acquisto né viene garantito un minimo di ordinativi, pertanto, il Comune di Asti affiderà le suddette forniture alla ditta aggiudicataria a suo insindacabile giudizio, in base alle proprie esigenze ed alla disponibilità dei relativi finanziamenti, senza che per tale ragione l'appaltatore possa formulare eccezioni oppure modificare le condizioni di fornitura.

L'amministrazione comunale è libera di effettuare il numero di ordinativi che ritiene necessari e funzionali alle proprie esigenze senza che l'appaltatore possa apporre vincoli o eccezioni, anche per quanto attiene la previsione di un limite minimo di spesa.

Durante il periodo contrattuale l'Accordo Quadro si concretizzerà attraverso successivi affidamenti specifici.

Le forniture di segnaletica stradale verticale dovranno essere consegnate e scaricate a spese della ditta appaltatrice presso il magazzino comunale ubicato in Asti – Viale Pilone n.109 – previo avviso ed accordo con il personale comunale, al fine di poter ricevere correttamente quanto ordinato.

La consegna del materiale dovrà avvenire entro 20 giorni dall'effettuazione dell'ordine.

Art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario deve rispettare le disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 3 legge n. 136 del 13/08/2010. A tal proposito l'affidatario deve comunicare all'Amministrazione Comunale gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Ai sensi del comma 9-bis del art. 3 della sopracitata legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 4 – Importo del contratto di Accordo Quadro

Il valore stimato complessivo dell'accordo quadro – ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016 - è quantificato in €. 100.000,00 oltre IVA.

Il corrispettivo che verrà riconosciuto all'affidatario verrà determinato in base all'esito della trattativa diretta con riferimento a ciascun affidamento specifico.

Sono a carico dell'affidatario, intendendosi remunerati con i vari successivi affidamenti, tutti i servizi e le spese necessarie per la perfetta esecuzione delle forniture oggetto del contratto, compreso qualsiasi onere, espresso e non, inerente e/o conseguente alle forniture di cui trattasi, ivi compresi gli oneri fiscali, gli oneri per la sicurezza.

L'affidatario deve rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in materia di igiene e sicurezza (di cui al D.Lgs. 81/2008), previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese.

L'affidatario deve consentire all'Amministrazione Comunale di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 5 - Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo dovuto avverrà a seguito di emissione di apposita fattura in formato elettronico, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva e verifica della regolare esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture medesime.

L'affidatario potrà emettere fattura solo a seguito dell'emissione da parte del Responsabile unico del procedimento del certificato di pagamento, in seguito all'esito positivo della verifica di conformità delle prestazioni rese.

Sull'importo netto di ciascuna fattura, ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D. Lgs 50/2016, dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50 %, che verrà liquidata dall' Amministrazione comunale al termine dell'appalto e solo dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico sottoscritte con firma digitale secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 e relativi allegati e dall'art. 25 del DL 66/2014 convertito con legge 89/2014, e dovranno obbligatoriamente indicare il CIG dell'affidamento in oggetto, il numero della Determinazione Dirigenziale e dell'impegno di spesa, nonché il codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura **UF5DLZ**. Si invita a consultare il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.

Art. 6 - Codice di comportamento

L'affidatario deve osservare, per sé e per i suoi collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento del Comune di Asti" (approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 633 del 17.12.2013), oltre a quelli di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 - "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", secondo quanto previsto dall'art. 2 del predetto Codice di Comportamento, nonché dall'art. 1 del predetto D.P.R. La mancata osservanza dei predetti obblighi di condotta, previamente e motivatamente contestata all'affidatario, comporterà la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

Art. 7 DUVRI

Il presente contratto non comporta la necessità del Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza poiché trattasi di mera fornitura.

Art. 8 - Garanzia definitiva

L'affidatario, a garanzia degli adempimenti delle obbligazioni derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, deve costituire garanzia definitiva, secondo quanto previsto all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 9 – Responsabilità dell'affidatario

L'affidatario, durante l'espletamento delle prestazioni contrattuali, assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'affidatario stesso, quanto dell'Amministrazione comunale e di terzi.

Art. 10 - Divieto di cessione del contratto - Subappalto

Il presente contratto di appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Il subappalto è ammesso secondo le prescrizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016

Art. 11 - Penali

Ove l'affidatario non rispetti ovvero violi gli obblighi di legge e le disposizioni del contratto, incluso quanto previsto al presente foglio condizioni, imputabili a negligenza o colpa dell'affidatario o dei suoi soci o dipendenti, l'Amministrazione comunale trasmetterà, via PEC, formale **diffida ad adempiere**, assegnando un termine, decorso inutilmente il quale, in assenza di presentazione di motivate giustificazioni da parte dell'affidatario, si procederà all'applicazione di una penale pari a € 20,00 per ogni giorno solare di ritardo dalla scadenza del termine di cui alla suddetta diffida. Dopo la terza applicazione della suddetta penale, l'Amministrazione comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, secondo quanto disposto dal successivo articolo *Risoluzione della contratto*.

Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta delle inadempienze, a mezzo Pec, con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte.

L'importo delle penali potrà essere detratto dal corrispettivo dovuto per le prestazioni in appalto.

Art. 12 - Risoluzione del Contratto

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. ed dall'articolo 108 del D.Lgs 50/2016, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti ulteriori casi:

- a) accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti (art. 80 D. Lgs. 50/2016) in accordo con le Linee Guida 4;
- b) frode dell'affidatario;
- c) cessione totale o parziale del contratto e subappalto in violazione della normativa vigente
- d) danni gravi provocati dall'affidatario a seguito di negligenze e/o inadempienze gravi;
- e) applicazione di oltre n. 3 penali;
- f) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente;
- g) mancata osservanza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento del Comune di Asti", oltre a quelli di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Comunale incamererà la garanzia definitiva prestata dall'affidatario, salvo il risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti da un eventuale nuovo affidamento.

In ogni caso il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione a mezzo PEC da parte dell'Amministrazione Comunale di volersi avvalere della clausola risolutiva, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, troverà applicazione il Codice Civile e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 13 - Recesso

L'Amministrazione comunale potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto secondo le disposizioni di cui all'articolo 109 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 14 – Controversie

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione al presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Asti.

Art. 15 – Spese contrattuali

Il contratto verrà concluso sul sistema Mepa, mediante sottoscrizione del documento di stipula generato automaticamente dalla piattaforma; è pertanto previsto il versamento dell'imposta di bollo di € 16,00 da effettuarsi mediante pagamento con PagoPA, come di seguito indicato:

CLICCANDO SUL LINK:

<https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimiTipoPagamento>

si accederà direttamente alla pagina di pagamenti cittadino digitale

Procedere con i passaggi di seguito descritti:

1) selezionare ASTI

2) nel riquadro Pagamento spontaneo selezionare “Spese per contratti” scorrendo all’interno dello stesso la pagina con il mouse

3) Compilare tutti i campi selezionando tipologia di pagamento “Imposta di bollo”

Si allegano istruzioni dettagliate per tutti i passaggi.

- Si forniscono di seguito i dati per effettuare i pagamenti:
- imposta di bollo € 16,00;
- CIG.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Paolo Carantoni

(firmato digitalmente)